



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**LE DONAZIONI: REGOLAMENTAZIONE ED
EVOLUZIONE. LA PIATTAFORMA GOFUNDME.**

**DONATIONS: REGULATION AND EVOLUTION.
THE GOFUNDME PLATFORM.**

Relatore:

Prof. Pietro Maria Putti

Rapporto Finale di:

Giorgia Pandolfi

Anno Accademico 2020/2021

Indice

Introduzione

Capitolo 1. Le donazioni

- 1.1. Cosa sono
- 1.2. Forma della donazione
- 1.3. I casi di revoca

Capitolo 2. Le origini delle donazioni

- 2.1 Le donazioni nel diritto romano
- 2.2 Le donazioni nuziali

Capitolo 3. Le donazioni online. La piattaforma GoFundMe.

- 3.1 L'influenza delle nuove tecnologie sulle donazioni
- 3.2 L'Istituto Italiano della Donazione
- 3.3 La Carta della Donazione
- 3.5 L'Antitrust
- 3.6 La piattaforma GoFundMe
- 3.7 GoFundMe e l'Antitrust

Capitolo 4. Il conflitto Fedez – CODACONS

- 4.1 Cos'è il CODACONS
- 4.2 Il caso Fedez – CODACONS

Conclusioni

Sitografia

Introduzione

Una tematica ricorrente negli ultimi tempi riguarda le donazioni.

Il periodo storico che stiamo attraversando ha, sicuramente, agevolato il diffondersi di azioni benefiche per spirito di solidarietà e di coesione sociale.

Nell'ultimo anno e mezzo, sono state molteplici le iniziative di raccolta fondi organizzate, sia da associazioni che da privati cittadini, in favore di aziende ospedaliere, ma anche di soggetti in gravi condizioni economiche, e ancora, di soggetti con rare malattie e così di seguito. Tali iniziative sono state promosse, in larga misura, anche da personaggi noti del web, i cosiddetti "influencer", che hanno impiegato la loro popolarità tra gli utenti dei social media per sensibilizzare questi ultimi su tematiche di solidarietà e di sostegno della società.

Il diffondersi delle donazioni tramite Internet ha comportato un sostanzioso incremento dell'utilizzo delle piattaforme online.

Nel corso della trattazione, si osserverà, inizialmente, come le donazioni vengono regolamentate dall'ordinamento italiano partendo dalla definizione giuridica, passando per la forma richiesta ai fini della validità del contratto di donazione e analizzandone i casi di invalidità.

Si passerà, poi, alla regolamentazione delle donazioni nel diritto romano, in particolare si osserverà la donazione nuziale considerando lo scenario storico osservato e l'influenza che questo ha avuto nella definizione delle condizioni sociali delle parti.

Nella terza parte della trattazione, invece, si approfondirà come le donazioni si sono evolute negli ultimi tempi e qual è il metodo prediletto dalla popolazione per compierle. Considereremo i dati della ricerca "Donare 3.0" finanziato da Paypal e Rete del Dono che ci faranno osservare a quali settori gli utenti scelgono di donare, e noteremo che l'aumento delle donazioni a "Emergenza e Protezione Civile", categoria che si riconferma, comunque, al secondo posto. Il primato resta a "Salute e Ricerche".

In tempi recenti si è sempre più affermato il crowdfunding, letteralmente “finanziamento collettivo” che trova la sua massima espressione nell’impiego delle piattaforme online. La principale piattaforma online è GoFundMe.

Correlata a GoFundMe analizzeremo l’Antitrust e il caso della sanzione applicata alla piattaforma californiana dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Analizzeremo a tal proposito gli aspetti giuridici della causa tra le due parti.

L’ultima parte della trattazione, invece, è interamente dedicata alla controversia tra il CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e il cantante milanese Fedez.

Le controversie riguardano principalmente due iniziative.

La prima organizzata nel Marzo 2020 dal rapper e dalla moglie, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, con l’obiettivo di raccogliere fondi interamente destinati alla costruzione di una terapia intensiva che ampliasse quella già esistente al San Raffaele di Milano, attraverso l’implemento dei posti letto per malati da Coronavirus. Dall’iniziativa sono stati raccolti più di €4.000.000,00 con donazioni provenienti da più di 200 paesi da parte di tutto il Mondo.

La seconda, invece, è stata organizzata successivamente da Fedez. Quest’ultima prende il nome di “SCENA UNITA” con l’obiettivo di raccogliere fondi tra personaggi noti nel mondo della musica, del web e dell’intrattenimento, da devolvere interamente a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, ed alle loro famiglie, rimasti senza occupazione a causa dell’emergenza economica che si è da subito accostata a quella sanitaria dovuta al Covid-19.

CAPITOLO 1. LE DONAZIONI

1.1 COSA SONO

Dal Titolo V del Codice Civile possiamo ricavare la definizione giuridica delle donazioni:

Art. 769 - Definizione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un contratto facente parte degli atti a titolo gratuito, ma che ne costituisce una tipologia propria. Possiamo trovare delle similarità tra la donazione e la formula del comodato d'uso, ma questi due contratti si distinguono, come cita l'articolo 769, per "lo spirito di liberalità", ovvero, l'intenzione di arricchire una persona con il conseguente proprio impoverimento.

Quindi se, ad esempio, un soggetto concede in comodato un proprio bene ad un comodatario, non si sta concludendo un contratto di donazione per il semplice motivo che non si sta incrementando il patrimonio del soggetto ricevente.

Definiamo, dunque, la donazione come un contratto in cui un soggetto (donante) trasferisce per propria iniziativa un bene, o anche un'obbligazione, ad un altro soggetto (donatario) con l'intento di incrementare il suo patrimonio, ovvero di "arricchirlo".

Elemento fondamentale del contratto di donazione è proprio l'*animus donandi*, quindi un intento diverso avrebbe dato luogo ad un contratto diverso.

Come abbiamo sopra accennato, le parti contrattuali del contratto di donazione sono:

- Il **donante**, ovvero colui che subisce il sacrificio della donazione, quindi compie l'atto di liberalità. Può anche essere una persona giuridica. Per compiere l'atto si presuppone che questi abbia capacità d'agire e di disporre del diritto.

- Il **donatario**, ovvero colui che riceve la prestazione, e può essere anche una persona giuridica o una persona non riconosciuta, poiché hanno la capacità di ricevere.

Per quanto riguarda la capacità di donare è elemento fondamentale che il donante abbia “piena capacità di disporre dei propri beni” come cita a questo proposito il Codice Civile:

Art. 774 - Capacità di donare.

“Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale.”

Nel caso in cui la donazione sia stata disposta da un soggetto incapace di intendere e di volere, anche per situazione transitoria, la donazione può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. L'azione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stata fatta la donazione.

Per quanto riguarda, invece, la donazione disposta da soggetto inabilitato, anche se l'atto è antecedente alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata. Il curatore può chiedere l'annullamento della donazione anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

È importante precisare che per le donazioni, a differenza di altri contratti come la compravendita o la locazione, non è ammessa la rappresentanza, nel senso che il donatario non può conferire ad altri il potere di scegliere a chi e cosa donare.

Mentre è possibile che il donante incarichi un terzo soggetto di designare il donatario tra una “rosa” di soggetti o di cose indicate dal donante. L'articolo 778 del c.c. approfondisce proprio questo “mandato a donare”:

Art. 778 - Mandato a donare.

“È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.”

I rappresentanti di persone incapaci, quindi, (sia il padre o un tutore) non possono fare donazioni.

Sono possibili, con le forme abilitative richieste, solo le liberalità per le nozze in favore dei discendenti dell'incapace o dell'inabilitato.

Per quanto riguarda, invece, la capacità a ricevere, abbiamo già accennato prima che TUTTI i soggetti sono in grado a ricevere, anche i nascituri pur se non ancora concepiti. In tal caso saranno i “futuri” genitori ad accettare la donazione. Nel caso in cui questi ultimi non vogliono o non possono accettare la donazione, il tribunale nominerà un curatore speciale autorizzato al compimento dell'atto.

Oggetto della donazione sono:

Art. 771 - Donazione di beni futuri.

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.

1.2 FORMA DELLA DONAZIONE

Art. 782 - Forma della donazione.

“La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata.”

Quindi come cita l'articolo 782 del Codice Civile la donazione deve essere fatta tramite atto pubblico, con la presenza di due testimoni (non parenti coniugi o affini, né interessati all'atto), a pena di nullità del contratto.

Se i beni donati sono beni mobili si richiede l'indicazione del loro valore, o nell'atto notarile, o in un altro atto a parte. Rientra in questa categoria anche la donazione d'azienda, costituita in tutto o in parte da beni mobili.

Tuttavia, la forma dell'atto pubblico non viene richiesta in due casi:

- **Donazione Manuale:** donazione di modico valore di cosa mobile.

Questa è pur sempre una donazione e, pertanto, è necessario che il donante abbia deciso deliberatamente di privarsi di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato.

Elemento fondamentale consiste nella consegna materiale del bene oggetto della suddetta donazione. Conseguentemente, questo tipo di donazione non può avere ad oggetto beni immobili.

La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere significativamente sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale.

- ***Donazione Indiretta:*** Sono donazioni indirette quegli atti giuridici che, pur producendo l'impoverimento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento di quello del donatario, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione.

Rientrano in questa categoria, per esempio, il pagamento di un debito di un altro soggetto (il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (il creditore rimette un debito al suo debitore), il procurare l'acquisto di un bene ad un terzo o, intervenendo all'atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l'acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti l'intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (contratto a favore del terzo).

Anche se nei precedenti due casi esaminati non è prevista per legge l'atto pubblico, comunque è sempre consigliato ricorrere alla forma tipica richiesta del contratto di donazione proprio per l'impatto che questa ha sui soggetti che intervengono nello stesso.

1.3 I CASI DI REVOCA

La donazione è uno strumento che mira a soddisfare molteplici interessi. Proprio per questo, è possibile inserire nel contratto apposite clausole, le cosiddette “condizioni o “oneri” per soddisfare alcune specifiche esigenze.

La ratio dell’istituto è quella di tutelare gli interessi di tipo etico e familiare, ancor prima di quelli patrimoniali.

La donazione è un atto soggetto a revocazione, in particolare:

- **per ingratitudine del donatario**: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio.

La Corte di Cassazione ha definito il presupposto necessario della revocazione per ingratitudine, come “un’azione consapevole e volontaria del donatario direttamente volta contro il patrimonio morale del donante, risolvendosi in una manifestazione di perversa animosità verso il donante idonea a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità”.

Il pregiudizio deve essere obiettivamente grave, in quanto si richiede il dolo di costui, cioè la consapevolezza, la previsione e la volizione dell’evento dannoso.

- **per sopravvenienza di figli**: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti oppure scopra di averne successivamente alla donazione.

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni, dal giorno della nascita dell’ultimo figlio, o discendente legittimo, o dalla notizia dell’esistenza del figlio o discendente, quindi dall’avvenuto riconoscimento del figlio naturale.

Il termine ha natura decadenziale. Il suddetto termine si riapre ogni qual caso di sopravvenienza di ulteriori figli o discendenti del donante, anche se l’azione si sia in precedenza estinta per il decorso del quinquennio.

La donazione fatta a legittimari del donante è considerata dalla legge un anticipo di eredità: ciò significa che, al momento della morte del donante, essa dovrà essere imputata alla quota riservata.

La revocazione costituisce l'esercizio di un diritto potestativo che, generalmente, la legge attribuisce al donante. Bisogna precisare che l'istituto di revoca non opera di diritto, ma in presenza di specifici presupposti che implica il controllo del giudice sulla loro sussistenza. La revoca è, quindi, l'effetto di una sentenza costitutiva.

Sempre valida, la rinuncia successiva al verificarsi dei presupposti da cui dipende il sorgere del potere di revoca. In tal caso, la rinuncia non deve avere forme particolari, potendo essere anche tacita o addirittura, derivare da un comportamento concludente, sempre che permansi l'intenzione di conservare l'efficacia della donazione.

Art. 807 - Effetti della revocazione.

“Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.”

Come cita l'articolo 807, la donazione è revocata tramite una sentenza costitutiva, che comporta la cessazione della sua efficacia e la conseguente riconsegna dei beni donati.

Il donatario restituisce i beni nello stato in cui si trovano al momento della domanda. Eventuali perimenti dei beni oggetto di donazione, non sono a carico del donatario, vista la natura gratuita dell'acquisto e quindi l'assenza di un dovere di diligenza nei confronti dei beni ricevuti.

Qualora il donatario abbia apportato migliorie al bene donato, la legge prevede il diritto di quest'ultimo di ottenere un'indennità proporzionata all'aumento del valore del bene.

La revoca è applicabile sia alle donazioni dirette, che a quelle indirette. Il suddetto istituto si riferisce, sostanzialmente, agli atti produttivi dell'arricchimento altrui, indipendentemente dal mezzo utilizzato. Si ritengono revocabili anche le donazioni manuali, le donazioni modali e i contratti che dissimulano una donazione.

L'azione può essere proposta esclusivamente dal donante, o dai suoi eredi; non possono, quindi, esercitare tale azione i creditori del donante, o dei suoi eredi.

L'erede del donatario sarà tenuto a restituire il valore del bene al momento della domanda di revoca.

L'azione può essere proposta a condizione che durante la vita del donante siano già presenti i presupposti di revoca. Il donante non può esperire tale azione, qualora sia venuto a conoscenza della causa, prima che la donazione sia perfezionata. In tal caso, semmai, potrà esperire l'azione di annullamento per errore sulle qualità personali del donatario.

È concesso agli eredi del donante l'azione di revoca, qualora quest'ultimo sia morto non sapendo della circostanza che ha legittimato la revoca. Infatti, presupposto essenziale di tale azione è la conoscenza da parte del donante (e non dell'erede) di tale circostanza, come confermato dal codice civile:

Art. 802 - Termini e legittimazione ad agire.

La domanda di revocazione per causa d'ingratitude deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

CAPITOLO 2. LE ORIGINI DELLE DONAZIONI

2.1. LE DONAZIONI NEL DIRITTO ROMANO

Nel diritto romano, la donazione era l'atto con il quale un soggetto cedeva volontariamente una parte del proprio patrimonio, arricchendo quello del soggetto che riceveva la donazione. L'esistenza dell'*animus donandi* era implicito nella volontarietà dell'atto, non diretto ad un adempimento e quindi in assenza di alcun tipo di corrispettivo.

La donazione, a quel tempo, era soggetta a un regime rigoroso. La sua più antica limitazione risaliva al 204 a.C. e derivava dalla *lex Cincia de donis et muneribus* che vietava le donazioni oltre un certo valore, non sappiamo esattamente quale, a meno che fossero fatte a determinati soggetti tra i quali rientravano soprattutto i coniugi.

Questa legge, però, era imperfetta in quanto non annullava né puniva le donazioni fatte contro il suo divieto, ma venivano paralizzate le donazioni obbligatorie. In seguito, gli eredi non potevano opporsi se il donante aveva perseverato nella sua volontà di donare sino alla morte.

Successivamente si affermò il divieto delle donazioni fra coniugi. La scelta di questa decisione fondava le sue radici nella convinzione che il rapporto coniugale non dovesse essere oggetto di valutazione monetaria e che un coniuge non dovesse sacrificarsi di qualcosa a favore dell'altro.

Escluse dal divieto furono le donazioni fatte in caso di premorienza del donante, o nel momento in cui per qualunque tipo di motivo legale si sciogliesse il matrimonio, ma anche le donazioni che non portavano un reale arricchimento al donatario (ad esempio la donazione della tomba).

Nel 206 furono convalidate le donazioni fatte tra coniugi quando il donante fosse morto senza revocarle.

Per garantire la pubblicità delle donazioni fu richiesto il requisito della *insinatio*, ovvero della redazione di un documento e la trascrizione di quest'ultimo nei pubblici uffici.

Nel diritto romano, oltre alle donazioni tra vivi, è ammessa la donazione *mortis causa*. Questa donazione si ha quando un soggetto dona ad altri per il timore o l'imminenza di un pericolo di morte.

Era, comunque, prevista la revoca per le donazioni per ingratitudine del donatario, ma l'atto di revoca era assolutamente personale e quindi non trasmissibile agli eredi del donante né contro gli eredi del donatario.

Nel caso di donazione modale, quest'ultima poteva essere revocata per inadempimento dell'onere; nel caso, invece, di donazione *mortis causa* eseguita dal donante questa poteva essere revocata se il donatario fosse premorto o fosse sopravvenuto al pericolo che costituiva l'elemento essenziale per l'efficacia della donazione.

Era, invece, irrevocabile la donazione remuneratoria.

Terzi soggetti potevano impugnare la donazione in due casi:

- Perché diminuiva la loro quota legittima nella successione ereditaria
- Perché fatta in frode alle loro ragioni

Successivamente si discusse se fossero, o meno, ammissibili le donazioni che comprendevano i beni presenti e futuri: furono considerate, generalmente, illecite perché toglievano al donante la possibilità di testare.

Per quanto riguarda la forma, molti statuti richiedevano la redazione di una scrittura con intervento di uno o più notai e, spesso, con un numero notevole di testimoni; si richiedeva l'assenso anche dei parenti che avrebbero potuto essere lesi.

2.2 LA DONAZIONE NUZIALE.

Nel diritto romano non era previsto, nelle prime epoche, la donazione nuziale come istituto nonostante le donazioni tra fidanzati erano molto utilizzate nella vita sociale. Successivamente spunta l'uso di costituire in dote la donazione, il che garantisce alla donna di ottenerla al momento dello scioglimento del matrimonio. Con questo, però ancora, la donazione nuziale non è un istituto, ma rientra nelle semplici donazioni.

Dovremo aspettare l'era di Costantino per aspettare che queste donazioni assumano delle caratteristiche proprie.

Il marito ha l'amministrazione della donazione, ma non può svolgere operazioni sulla propria gestione, salvo consenso espresso della donna.

La moglie ha il diritto della separazione in caso di povertà del marito, e anche ad un'ipoteca legale sui beni del marito per la restituzione della donazione nuziale. Il padre è obbligato a costituire la donazione nuziale per il figlio.

CAPITOLO 3. LE DONAZIONI ONLINE. LA PIATTAFORMA GOFUNDME.

3.1 L'INFLUENZA DELLE NUOVE TECNOLOGIE SULLE DONAZIONI

L'avvento delle nuove tecnologie e l'utilizzo massiccio di internet hanno mutato, tra i tanti aspetti del sociale, anche il modo di donare. Si è passati dalla donazione per via telefonica, o dalla tipica donazione divulgata tramite mezzo televisivo alla donazione tramite piattaforme online.

Nel 2018, Paypal (multinazionale leader nei pagamenti digitali) e Rete del Dono (piattaforma italiana di crowdfunding donation-based e personal fundraising) hanno commissionato lo studio del progetto “**Donare 3.0**” a Doxa. L'obiettivo dello studio era quello di studiare come il popolo italiano si comportava nei confronti delle donazioni online e sono emersi 3 fattori:

1. gli italiani che navigano sono sempre più propensi a donare;
2. le donazioni online si confermano come un fenomeno in crescita grazie alla loro semplicità e immediatezza;
3. altruismo e solidarietà fanno rima con trasparenza e rendicontazione.

Secondo la ricerca le donazioni sono un fenomeno strutturale tra gli italiani che utilizzano internet.

Ma andiamo ad osservare i dati che confermano le affermazioni precedenti:

- Più di 8 intervistati su 10 (83%) ha confermato di aver effettuato donazioni nel 2017.
- Si riducono invece i donatori “regolari” (15%), con molti più italiani che scelgono di effettuare una donazione a un'associazione (64%) o di acquistare un regalo solidale in occasione di ricorrenze particolari (74%).
- Importante la crescita del crowdfunding, con un aumento del 3% su base annua di interpellati (18% vs. 15%) che dichiarano di aver donato online per un progetto di solidarietà, riportando in questo modo i valori a quelli che si erano riscontrati nel 2016.




Figura 3.1. Fonte: Donare rende felice; ricerca Donare 3.0 (ed. 2020)



Figura 3.2. Fonte: Donare rende felice; ricerca Donare 3.0 (ed. 2020)

Nel 2020, considerando l'emergenza sanitaria che si è avventata a livello globale, le donazioni sono aumentate grazie anche alla grande sensibilizzazione verso i soggetti più a rischio che ha portato ad una grande solidarietà, in Italia, ma, più in generale, nel mondo intero.

Prendendo in considerazione il 2020, possiamo osservare che si è verificato un notevole aumento delle donazioni nella categoria dell'"Emergenza e Protezione Civile", ma comunque rimangono in vetta alla classifica le donazioni per "Salute e Ricerca" (54%), categoria che costituisce il fondamento di qualsiasi società, la cui importanza, probabilmente, è stata data per scontata per troppo tempo, ma che stiamo profondamente apprezzando durante il difficile momento che stiamo attraversando.

Un altro dato rilevante è costituito dalla tipologia dei donatori. Tipicamente, negli anni passati, le donazioni erano principalmente effettuate da persone anziane, soggetti particolarmente sensibili a tematiche come la Ricerca in campo scientifico, dunque nell'ambito della Sanità. Queste donazioni fondano le loro radici nell'esperienza personale dei soggetti donatori o di soggetti ad essi vicini.

3.2 L'ISTITUTO ITALIANO della DONAZIONE

"Il 71% degli italiani afferma di non donare a enti che non gli permettono di verificare come vengano utilizzate le donazioni e i risultati raggiunti grazie a queste ultime" racconta **Antonio Filoni, Partner&Head of Digital di BVA DOXA, (2020).**

Da questa affermazione riscontriamo quanto sia fondamentale l'elemento *trasparenza* per quanto riguarda le pratiche di donazione.

L'Istituto Italiano della Donazione (IID), fondato nel 2004, è un'associazione riconosciuta giuridicamente senza scopo di lucro, indipendente, autonoma e apartitica che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, assicura che l'**operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP)** sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di **trasparenza, credibilità ed onestà.**

Voluto da tre importanti organizzazioni quali il Forum permanente del Terzo Settore, Sodalitas e Summit della Solidarietà, l'Istituto ha l'obiettivo di portare maggiore chiarezza in un ambito, quello della donazione, che in questi ultimi anni è cresciuto.

Per meritare il marchio ufficiale dell'Istituto le organizzazioni non profit devono dimostrare, attraverso una serie di verifiche, che i loro standard gestionali rispondono a criteri di trasparenza, credibilità, onestà.

3.2.1. La Carta della Donazione

L'IID basa la propria attività sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l'utilizzo dei fondi nel non profit.

Pubblicata per la prima volta nel 1999, l'edizione del 2011 aggiorna la prima edizione, mantenendo inalterati i principi e i valori di riferimento, ma tengono conto delle esperienze e delle attività di monitoraggio e controllo svolte dall'IID nel corso degli anni, non più limitate alle organizzazioni che vivono principalmente di raccolta fondi.

In questo modo si ritiene di dare piena giustificazione alla missione dell'IID ovvero:

"contribuire con ogni opportuna iniziativa a diffondere tra le organizzazioni senza scopo di lucro comportamenti di eccellenza tramite la correttezza gestionale, la trasparenza e la verificabilità dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione per finalità sociali da donatori ed erogatori, sia privati sia pubblici".

Le organizzazioni che aderiscono alla Carta sono soggette a monitoraggio e controllo annuali, secondo procedure di verifica definite e svolte da soggetti terzi ed esterni, ritenuti competenti sul controllo dei contenuti della Carta e della "Guida all'autovalutazione e alla valutazione di parte terza" (emessa da IID).

Le procedure si concludono, in presenza di conformità, con l'emissione di un **attestato**.

3.3 L'ANTITRUST

L'Antitrust nasce nel 1890 negli USA. Successivamente si sviluppa in Europa, con l'obiettivo di garantire un mercato comune libero all'interno della CEE.

In Italia, invece, viene istituito nel 1990 l'**Autorità del Garante per la concorrenza e il mercato**, che si occupa delle questioni dirette alla tutela dei consumatori.

Con l'introduzione della norma antitrust, e quindi della relativa istituzione dell'autorità che se ne occupa, il Parlamento Italiano ha voluto accentuare quanto citato dall'articolo 41 della Costituzione riguardante la tutela e la garanzia del diritto di iniziativa economica e di libero mercato.

Una volta verificati comportamenti scorretti, l'Agenzia ha facoltà di decidere quali **sanzioni economiche** applicare e in che misura.

3.4 LA PIATTAFORMA GOFUNDME

Come abbiamo già accennato all'inizio del capitolo il crowdfunding (letteralmente significa finanziamento collettivo ("crowd" = folla e "funding" = finanziamento) e il personal fundraising sono sempre più diffusi e utilizzati per raggiungere obiettivi sociali e promuovere attività per il bene comune: dall'aiuto in occasione di grandi tragedie alle crisi umanitarie, dalle malattie rare al sostegno agli ospedali in prima linea contro il covid, dalla salvaguardia dell'ambiente alle iniziative per eventi culturali.

La piattaforma online **Gofundme** nasce nel 2010 a San Diego, California, ma approda in Italia solo nel 2018. Un importante strumento riguardante la suddetta piattaforma riguarda il "*Peer2charity*": un mezzo attraverso il quale le organizzazioni nonprofit registrate in quest'ultima potranno offrire ai sostenitori la possibilità di diventare dei personal fundraiser e raccogliere fondi per i progetti sui quali sono impegnati, riuscendo a creare una maggiore consapevolezza, co-partecipazione e sensibilizzazione sulla missione e sugli obiettivi che l'organizzazione si prepone.

Questa, si è rilevata una mossa vincente. Così facendo, infatti, sempre più persone si sono avvicinate al mondo del “fare del bene” attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti partecipanti all’iniziativa, il tutto supportato dalla digitalizzazione che rende tale processo più rapido e veloce.

A conferma di quanto sin qui affermato troviamo le parole della direttrice di GoFundMe in Europa, Elisa Liberatori Finocchiaro, in occasione di un’intervista rilasciata a “**La Repubblica**”:

“Si tratta di uno strumento efficace e molto semplice da attivare. Tutti oggi possono diventare personal fundraiser ed essere attori del cambiamento, contribuendo a delle cause e aiutando concretamente persone in difficoltà.”. Prosegue: *“Un aspetto molto importante riguarda proprio la privacy e la protezione dei dati dei donatori. I dati sono sempre al sicuro e sono trattati in piena conformità con il regolamento europeo Gdpr. I donatori e gli organizzatori inoltre saranno sempre contattabili dalle nonprofit per fini fiscali e informazioni”*.

Infatti, GoFundMe si ritiene una piattaforma sicura in quanto utilizza una tecnologia per la crittografia di sicurezza dei pagamenti e dunque i pagamenti online dei donatori avvengono in tutta sicurezza. Chiunque può inviare la propria donazione per le cause che più stanno a cuore.

Non è previsto **nessun costo** per la creazione di una raccolta fondi su Gofundme, ma solo una commissione per i donatori. Ogni transazione effettuata per una donazione, verrà commissionata del 2,9% più 0,30 euro per ogni transazione. Il donatore, a sua scelta, potrà lasciare un contributo per Gofundme, per sostenere le spese della stessa piattaforma, il cui utilizzo è del tutto gratuito.

Le iniziative organizzate dai personal fundraiser non hanno limiti di tempo e scadenze, quindi quest’ultima rimarrà online finché l’organizzatore non deciderà di fermare le donazioni. Anche se la campagna raggiungerà l’obiettivo economico prefissato, si potrà lasciarla attiva alle donazioni.

Purtroppo, come spesso accade, accanto ad attività di donazione nobili e solidali si possono trovare delle truffe. Poiché ogni mese vengono creati migliaia di nuovi account, le probabilità di una truffa sono piuttosto alte.

Per garantire che la falsa campagna venga finanziata, il truffatore invia il collegamento attraverso una varietà di servizi di social media tra cui Facebook, Twitter e Instagram. Man mano che le persone condividono il link, il truffatore riceve sempre più donazioni. Tipicamente vengono scelti argomenti riguardanti la salute, come, ad esempio, dichiarare di avere una malattia rara che comporta delle ingenti spese sanitarie in paesi esteri. Quindi è sempre consigliato essere prudenti e accertarsi della veridicità della causa, tramite la richiesta di documenti che confermano i motivi della donazione.

3.5 GOFUNDME E L'ANTITRUST

Come abbiamo accennato nel precedente paragrafo, la piattaforma GoFundMe è diventata recentemente il mezzo più utilizzato per effettuare opere di crowdfunding. Il suo sviluppo è stato, senza dubbio, agevolato dal difficile periodo che ha comportato la pandemia da Covid-19, in cui è spiccato tra la popolazione un senso di solidarietà e quindi di coesione sociale.

Eventi che sono stati amplificati dalla promulgazione di persone note, soprattutto nel mondo dei social media, come ad esempio l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il marito Fedez.

Infatti, tutti ricordiamo dell'importante opera di bene, da loro amministrata, nel marzo 2020 riguardante la creazione di una terapia intensiva costruita convertendo un campo sportivo dell'università di Milano in un ospedale dedicato all'emergenza sanitaria.

Anche in questo caso la scelta della piattaforma, da parte degli influencer lombardi, per effettuare le donazioni, è ricaduta su GoFundMe.

Ma, oltre alla loro che per ovvi motivi ha avuto una risonanza maggiore, sono state molteplici le donazioni organizzate ed effettuate tramite la piattaforma californiana.

Nel marzo 2020, è arrivata una segnalazione all'antitrust da parte di un donatore, che proprio durante la partecipazione ad una attività organizzata presso la suddetta piattaforma, avrebbe fatto ricordo al sito web GoFundMe, denunciandolo di aver omesso l'esistenza di costi annessi alle transazioni e di averne determinata anche la percentuale fissa che veniva applicata ad ogni pagamento che avveniva tramite carte di credito e di debito.

A questa segnalazione originaria se ne sono aggiunte altre col trascorrere del tempo.

Le suddette segnalazioni hanno portato, in data 22 Marzo 2020, l'Autorità Garante del Commercio e del Mercato a disporre di un intervento in via cautelare nei confronti della piattaforma americana GoFundMe.

In particolare, sarebbero due le pratiche commerciali giudicate scorrette dall'authority, come troviamo nel testo dell'ordinanza:

1. La prima consiste nella promulgazione di informazioni errate circa i costi dei servizi erogati dalla piattaforma. In particolare:
 - entrando nel sito della Piattaforma, nella prima schermata, troviamo il claim principale: **“Raccogli fondi per ciò che ti sta a cuore. Non ci sono costi*”**. La nota richiamata dall'asterisco specifica, solo nella parte inferiore, con una frase in caratteri peraltro molto ridotti, che **“vengono applicate tariffe standard sulle transazioni con carta di credito e di debito”**;
 - solo in fondo alla pagina principale del sito è possibile cliccare su **“come funziona”**, da cui si apre una pagina dove troviamo la scritta: **“Veloce, gratuito e sicuro”**.



Figura 3.3: Testo del provvedimento, ACGM. (18 Dicembre 2020)

Successivamente, poi, nel momento in cui si sceglie di donare, nella schermata relativa alla definizione dell'importo si trova la scritta:

“GoFundMe continuerà a offrire i suoi servizi gratuitamente, finanziandosi grazie ai donatori che lasceranno qui un libero importo”

L'ultima parte della frase fa presagire, quindi ad un contributo facoltativo, a discreta scelta del donatore.

Tra l'altro, come riportato nel testo del provvedimento, del 18 Dicembre 2020, reso pubblico nel sito dell'ACGM, si evince:

“(..) si tratta di importi che derivano da un contratto stipulato tra GoFundMe e un Payment Service Provider da essa scelto e che sono finalizzati a coprire i costi per i servizi di incasso per la Società che gestisce la raccolta fondi. La riduzione dell'importo che il consumatore decide di donare va, quindi, a recuperare i costi di un servizio fornito da un terzo ed è, dunque, a esclusivo vantaggio dell'attività di gestione della stessa Piattaforma.”

2. La seconda pratica commerciale scorretta consiste nella scelta della piattaforma di definire una percentuale (e quindi non lasciare più libero il “contributo facoltativo”) che parte dal 10%, in alcuni casi può arrivare al 15%, e comunque in aumento in riferimento all’ammontare dell’importo donato.

A tal proposito la Parte in causa ha precisato che tale percentuale è comunque modificabile dal donatore, il che è corrisponde alla realtà, ma bisogna precisare che il metodo con cui poterlo fare non è di rapida intuizione e compimento.

Questo, comunque, non giustifica l’assenza di veridicità e rispondenza tra quanto dichiarato dalla piattaforma e quanto effettivamente accade al momento della donazione.

È importante soffermarci sui fondi che in questo modo sono stati raccolti dalla piattaforma, come illustra la figura qui di seguito:

Periodo temporale	Tip media in euro	Ammontare complessivo tip in euro	Ammontare complessivo donazioni in euro	Ammontare complessivo fees per uso carte credito/debito in euro
Anno 2018	[0-10]	[100.000-200.000]	[2.000.000-3.000.000]	[70.000-80.000]
Anno 2019	[0-10]	[300.000-400.000]	[5.000.000-6.000.000]	[100.000-200.000]
Gennaio 2020	[0-10]	[10.000-20.000]	[200.000-300.000]	[6.000-7.000]
Febbraio 2020	[0-10]	[20.000-30.000]	[300.000-400.000]	[10.000-20.000]
Marzo 2020 di cui				
dal 1 al 21	[0-10]	[1.000.000-2.000.000]	[20.000.000-30.000.000]	[800.000-900.000]
dal 22 al 25	[0-10]	[100.000-200.000]	[3.000.000-4.000.000]	[80.000-90.000]
dal 26 al 31	[0-10]	[40.000-50.000]	[3.000.000-4.000.000]	[100.000-200.00]
Aprile 2020	[0-10]	[70.000-80.000]	[6.000.000-7.000.000]	[100.000-200.00]
Maggio 2020	[0-10]	[20.000-30.000]	[2.000.000-3.000.000]	[60.000-70.000]
Giugno 2020	[0-10]	[10.000-20.000]	[1.000.000-2.000.000]	[30.000-40.000]

Figura 3.4 Testo del provvedimento, ACGM. (18 Dicembre 2020).

In aggiunta a quanto sin qui detto, meritano evidenza anche tutte le segnalazioni da parte di donatori che hanno avuto un esborso superiore a quanto preventivato dovuto alla commissione che il soggetto non era intento a sostenere, aggiungendo di essersi accorti del maggior importo solo a pagamento effettuato, sottolineando di non aver compreso come si potesse modificare/azzerare il contributo

Inoltre, bisogna considerare che il donatore che sta effettuando l'operazione è particolarmente sensibile alla causa e quindi è comprensibile che non presti troppa attenzione ai particolari.

La piattaforma, a difesa delle accuse rivoltegli (Testo del provvedimento,):

“l’esperienza del consumatore su GoFundMe permette dunque una partecipazione attiva dello stesso; egli è messo nelle condizioni di notare il box con l’indicazione della facoltatività del tip e, attraverso un agile e funzionale menu a tendina, di procedere in pochi secondi all’eventuale modifica dell’importo”.

In definitiva, però, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ritenuto che la piattaforma avesse posto in essere azioni che confondono e ledono il donatore, eventualmente spingendolo ad effettuare un'azione che altresì avrebbe potuto decidere di non effettuare. In conclusione, GoFundMe è chiamato al pagamento:

1. Di una sanzione amministrativa pecuniaria per complessivi €600.000,00 relativi alla mancata chiarezza e veridicità riguardante i costi dell'operazione.
2. Di una seconda sanzione amministrativa pecuniaria per €900.000,00 per aver preimpostato una percentuale di commissione per ogni transazione, la cui modificazione non fosse di facile comprensione da parte del donatore.

Quindi la piattaforma si è trovata a dover effettuare un pagamento totale di €1.500.000,00 per aver leso i soggetti che hanno utilizzato la piattaforma per nobili e benefici scopi, avendo lucrato su

donazioni che sono state effettuate, principalmente, nel periodo corrispondente al primo lockdown, ove tutte le risorse dovevano essere impiegate per aiutare e non per arricchire il proprio portafoglio.

Infatti, in una nota del Testo del provvedimento troviamo la dichiarazione dell'AGCM che afferma:

“L’Autorità ha considerato che il motivo per cui i consumatori si rivolgono a GoFundMe, ovvero effettuare versamenti in beneficenza in situazioni eccezionali, può comportare un’attenzione ridotta ai meccanismi di funzionamento del sito o una maggiore propensione a disporre delle proprie risorse finanziarie con il risultato di un indebito condizionamento del meccanismo di preimpostazione delle commissioni. La pratica della preimpostazione della commissione nel frattempo è venuta meno, anche in seguito all’ordine di cessazione adottato dall’Antitrust in sede cautelare nel marzo scorso, nel pieno della prima ondata pandemica.”

Alla luce di quanto successo, bisogna rimarcare quanto sia importante garantire la trasparenza delle azioni e quanto sia sempre importante segnalare e denunciare ogni qualvolta ci si accorga che i fatti non corrispondono a quanto riportato e precedentemente detto, soprattutto quando l'intento è nobile e solidale come il caso delle donazioni nel periodo del Coronavirus.

CAPITOLO 4. IL CONFLITTO FEDEZ – CODACONS

1.1 COS'E' IL CODACONS

CODACONS è l'abbreviativo di “Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori”.

Si tratta di un'associazione nata nel 1986 come “erede” di precedenti campagne a difesa dei consumatori e degli utenti che risalgono al 1976.

Il CODACONS era noto per la particolarità di essere “un'associazione di associazioni” in quanto, in un primo momento ad esso aderirono una molteplicità di associazioni che operavano in più settori, come i trasporti, i servizi bancari, assicurativi e finanziari, stampa e diritti d'autore, servizi radiofonici, televisivi e telefonici (..).

Oggi, invece, il CODACONS è un'associazione autonoma, la più affermata tra le associazioni consumistiche grazie alle molteplici azioni che ha compiuto nel corso del tempo, che possiamo trovare capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale.

Proprio per essere la maggiore associazione consumistica rappresentativa a livello nazionale, essa è entrata a far parte, nel corso del tempo, di una pluralità di commissioni consultive della Pubblica Amministrazione.

Le pratiche poste in essere dall'associazione per controllare l'operato dei soggetti pubblici e privati a tutela dei diritti civici della collettività e del singolo, vengono tipicamente applicate tramite strumenti giudiziari, il che esplica la presenza all'interno del proprio organigramma di un grande e vivace ufficio legale.

In sostanza, il Codacons è un'associazione di volontariato, senza fini di lucro a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale.

Il Codacons svolge la propria attività a favore della generalità degli utenti e dei consumatori, essendo la stessa basata sul consenso “diffuso”.

4.2 IL CASO FEDEZ – CODACONS

Un esempio di una tipica attività svolta dalla maggiore associazione consumistica nazionale, riguarda lo scontro tra il rapper milanese Fedez e proprio il CODACONS.

Il 9 marzo 2020, poco dopo la comunicazione dell'allora Premier Giuseppe Conte della chiusura del Paese per l'emergenza sanitaria mondiale dovuta alla diffusione del Coronavirus, l'imprenditrice Chiara Ferragni e, il marito, Fedez avevano avviato una raccolta fondi collettiva utilizzando la piattaforma GoFundMe, di cui abbiamo parlato nel precedente capitolo, allo scopo di aiutare l'ospedale San Raffaele di Milano a gestire i, purtroppo, numerosi casi di infezione da Covid-19 e con l'obiettivo di ampliare il numero di posti letto in terapia intensiva per i casi più gravi.

I due avevano contribuito donando 100 mila euro e la loro raccolta pubblica era arrivata a più di 4 milioni di euro, investiti, poi, dall'ospedale San Raffaele di Milano per la nobile causa. Fedez e la moglie, successivamente a numerose polemiche sulla scelta della struttura sanitaria a cui devolvere il ricavato, avevano spiegato di aver scelto il San Raffaele per consentire una maggiore rapidità nella gestione dei fondi che, altrimenti, non sarebbe stata possibile con altri ospedali pubblici.

Il 22 marzo 2020, l'Antitrust era intervenuta imponendo a GoFundMe l'eliminazione immediata del "meccanismo di preselezione della commissione facoltativa", come abbiamo spiegato dettagliatamente nel precedente capitolo. Questo inconveniente era stato evidenziato anche agli influencer da parte dei loro follower e, successivamente, i due avevano precisato di aver ottenuto 250 mila euro da GoFundMe, poi donati ad altri ospedali.

Il 24 marzo 2020 è intervenuto il Codacons che in un primo comunicato ha chiesto:

1. trasparenza sulla raccolta fondi, e quindi sapere come e quanto era stato speso dal San Raffaele;
2. la restituzione agli utenti della piattaforma della commissione al 10 per cento;

3. il blocco di tutte le molteplici raccolte fondi “private”, effettuate tutte tramite la piattaforma GoFundMe.

Il Codacons aggiungeva di aver fatto un esposto all’Antitrust per «bloccare tutte le raccolte fondi ingannevoli o che applicano commissioni nascoste o equivoche agli ignari donatori». In un nuovo comunicato del 25 marzo, il Codacons era tornato sulla questione annunciando una diffida nei confronti della piattaforma GoFundMe.

Nel mentre, gli utenti attraverso il social media “Twitter” avevano notato che sul sito del Codacons c’era un banner in cui si chiedevano donazioni per supportare l’associazione stessa «nella battaglia a fianco dei cittadini contro il coronavirus» e per «fare una donazione all’associazione e risparmiare sulle tasse future». Sfruttando la segnalazione del web, anche Fedez aveva denunciato. Ma, il Codacons aveva risposto che le indicazioni sul sito erano chiare e che nel banner incriminato si faceva riferimento al coronavirus «per la semplice ragione che come tutti siamo in difficoltà a causa dell’epidemia CoronaVirus».



Figura 4.1, Ilpost.it, (2020)

Sostanzialmente le donazioni erano a favore del Codacons, e quindi non sarebbero state utilizzate proficuamente nell'aiutare la popolazione durante la pandemia.

Bisogna tenere in considerazione che questo tipo di comportamento sarebbe andato contro all'articolo 5 dello Statuto del Codacons e all' art. 7 del D. Lgs. 117/2017 comma 2 che, così, cita:

*“Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, **nel rispetto dei principi di verità', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico**, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.”*

Il 28 marzo 2020 era intervenuto l'allora sottosegretario del ministero dell'Interno Carlo Sibilia, dicendo che la Polizia di Stato stava «vagliando» il banner comparso sul sito del Codacons.

Quest'ultimo aveva, nel frattempo, sostituito il banner incriminato.

Nel frattempo, comunque, sono partite le azioni giudiziarie tra il cantante e l'associazione dei consumatori.

Fedez aveva pubblicato una serie di storie su Instagram in cui spiegava la procedura utilizzata per la campagna a favore del San Raffaele controbattendo all'associazione, la quale a maggio aveva depositato formale denuncia contro il rapper presso la Procura della Repubblica di Roma tramite un esposto. Secondo, poi, quanto riportato nella nota del Codacons, l'artista avrebbe «diffuso notizie false e infamanti a danno dell'associazione». Quest'ultima, quindi sempre tramite l'esposto, chiedeva il risarcimento dei danni subiti.

Nell'ordinamento italiano con l'esposto si richiede l'intervento delle autorità al fine di risolvere una questione tra le parti che sul momento non è ancora considerata reato: si tratta di una segnalazione all'autorità giudiziaria per sottoporre i fatti affinché valuti se ricorre un'ipotesi di reato.

A Dicembre 2020 si chiude con una richiesta di archiviazione la controversia giuridica tra il Codacons e il rapper milanese Fedez “per manifesta infondatezza della notizia di reato”. Il pm Francesca Gentilini ha spiegato che il Codacons "in modo assai confuso, contorto e per certi aspetti non aderente agli stessi fatti allegati o dedotti", ritiene di "essere stato offeso" dalle dichiarazioni fatte da Fedez, in un video postato su Instagram. Si tratta però di “diritto di critica” come troviamo regolamentato nel comma 1 dell’articolo 21 della Costituzione:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”

In seguito, però, il Codacons ha presentato formale opposizione, ritenendo che non si può parlare di diritto di critica considerando l’ingente seguito che ha il cantante sui social contando più di 10 milioni di seguaci. A sostegno di ciò, il Codacons ha querelato il rapper per diffamazione e istigazione alla violenza per degli insulti ricevuti proprio da qualche follower accanito dell’influencer.

Le azioni legali del Codacons contro Fedez, però, non si sono arrestate alla sola raccolta fondi del marzo 2020. Infatti, il cantante si è cimentato nell’organizzazione di un’altra donazione, effettuata, questa volta, dai principali protagonisti della musica, ma non solo, anche del web, del cinema e dell’intrattenimento, nell’aiutare i lavoratori dello spettacolo rimasti senza occupazione a causa dell’emergenza sanitaria a cui si è accostata, da subito, anche l’emergenza economica.

La suddetta iniziativa porta il nome di “SCENA UNITA” ed ha consentito la raccolta di circa €5.000.000,00 in poco più di otto mesi.

In data 14 Luglio 2021, il Codacons è intervenuto chiedendo chiarimenti e specificazioni circa l’impiego delle risorse raccolte tramite donazioni, paragonando l’iniziativa promossa ed organizzata dal rapper alla raccolta fondi in favore di Malika Chalhy (la ragazza toscana cacciata di casa dalla

famiglia in quanto omosessuale), che ha utilizzato una parte dei fondi per l'acquisto di una costosa macchina.

Il comportamento dell'associazione ha scatenato l'ira del cantante, che ha pubblicato nelle sue Instagram Stories, la replica formale alle accuse rivoltegli. Il rapper ha sostenuto che quello applicato dall'associazione consumistica si debba considerare "stalking giudiziario" trovando del tutto infondate le perplessità a lui contestategli. A seguito di ciò Fedez ha deciso di ricorrere a vie legali tramite querela.

Il Codacons ha specificato che il proprio dovere è quello di garantire la chiarezza e la trasparenza delle donazioni per la tutela dei donatori, specificando l'importanza del dichiarare come verranno impiegati i fondi e con che tempistiche verranno erogati.

Tra le due parti, a questo punto, è un susseguirsi di azioni legali, da querele, risarcimento danni ed esposti, che poco hanno a che fare con la purezza e la nobiltà di un'azione benefica come la donazione, soprattutto contestualizzata nella difficile epoca che stiamo attraversando.

Conclusioni

L'obiettivo della trattazione consisteva nell'analisi giuridica delle donazioni, ma essendo un tema che riguarda anche la sfera sociale, possiamo dire di aver considerato gli aspetti salienti dell'argomentazione.

Donare è una nobile azione benefica che rende migliore la persona e che funge da collante solidale tra i cittadini.

Dall'osservazione e dall'approfondimento dei vari aspetti trattati, ci accorgiamo di come il nostro ordinamento sostenga il tema delle donazioni, attraverso un'accurata tutela delle parti che entrano a far parte del contratto. La caratteristica principale è la forte volontarietà dell'atto. Ed è proprio questo elemento di sostanziale importanza da cui partono le fondamenta della legislazione delle donazioni.

Si nota come i vari scenari storici possano condizionare la regolamentazione delle donazioni.

Infatti, gli ordinamenti dei Paesi si modificano in base alle esigenze dei cittadini e all'evolversi della società.

Nella nostra realtà troviamo un grande aumento delle iniziative benefiche grazie alla sensibilizzazione da parte degli enti sociali di maggior rilievo nazionale verso le cause più varie, ma anche grazie ad un utilizzo consapevole e mirato dei social media, che costituiscono ad oggi i mezzi più impiegati anche per la promozione di donazioni.

Tutte le donazioni sono controllate da enti come l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il cui impegno principale è la verifica dei principi di veridicità, trasparenza e correttezza nello svolgimento di opere benefiche, per la tutela dei donatori e di tutte le parti in causa.

Ci siamo soffermati su quanto le nuove tecnologie interferiscano con tutti gli aspetti del reale e, di conseguenza, anche con le donazioni, attraverso piattaforme online. A maggior ragione è sempre

più importante un controllo concomitante sulle raccolte fondi per scongiurare l'avvento di possibili truffe.

Lo studio delle azioni e delle pratiche legali, secondo la mia modesta opinione, è sempre la via più chiara per poter comprendere a pieno quanto l'azione giuridica sia fondamentale come interlocutore tra le parti in causa.

L'analisi dei dibattiti che si sono osservati ci forniscono una rappresentazione dell'attuale situazione giuridica italiana. Avendo molteplici norme di tutela, i soggetti ricorrono sempre più spesso ad azioni legali per la salvaguardia delle proprie idee e quest'ultimo aspetto, per quanto giusto e assolutamente legittimo, se protratto nel tempo può portare ad un rallentamento dei pubblici uffici e ad una congestione dell'esecuzione delle pratiche legali, con un possibile aumento delle azioni che cadono in prescrizione e che rendono il lavoro di avvocati e giudici sino a quel momento svolto, vano.

Sitografia

Gli articoli citati nel testo relativi al Titolo V del Codice Civile, sono disponibili al sito: [Codice Civile Titolo V - Delle donazioni - 2021 \(ipsoa.it\)](#)

MELLONE C., “*La donazione*”, disponibile al sito: [La donazione \(dirittoprivatoinrete.it\)](#)

MELLONE C., “*Caratteristiche della donazione*”, disponibile al sito: [Caratteristiche essenziali della donazione \(dirittoprivatoinrete.it\)](#)

STUDIO CATALDI, (2020), “*Cos'è la donazione*”, disponibile al sito: [La donazione \(studiocataldi.it\)](#)

BUSANI A., QUAGGIA L., RIDELLA G., MANNELLA G.O., CAMPANILE L., UBOLDI E., RICCI M., PERTOLDI S., (2005), “*I rischi e i problemi della donazione*”, disponibile al sito: [Notaio e donazioni - Rischi e problemi donazione \(notaio-busani.it\)](#)

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, “*Donazioni*”, disponibile al sito: [Donazioni | Sito del notariato](#)

Gli articoli citati nel testo non appartenenti al Titolo V del Codice Civile, sono disponibili al sito: [Art. 1174 CC | Articolo 1174 del Codice Civile: Carattere patrimoniale della prestazione | Codice Civile online \(codice-civile-online.it\)](#)

ALBERTARIO E., VOLTERRA E., Enciclopedia Treccani, “*DONAZIONE*”, Disponibile al sito: [DONAZIONE in "Enciclopedia Italiana" \(treccani.it\)](#)

BANDERA L., (2018), “*Le nuove tecnologie influenzano anche la donazione*”, disponibile al sito: [Le nuove tecnologie influenzano anche la donazione - Secondo Welfare](#)

ISTITUTO ITALIANO DELLA DONAZIONE, disponibile al sito: [Chi siamo - Istituto Italiano della Donazione \(istitutoitalianodonazione.it\)](#)

Istituto Italiano della Donazione, “*La Carta della Donazione*”, disponibile il sito: [La Carta della Donazione - Istituto Italiano della Donazione \(istitutoitalianodonazione.it\)](#)

STUDI LEGALI, (2016), “*Antitrust: cos'è e a cosa serve*”, disponibile al sito: [Antitrust: cos'è e a cosa serve - StudiLegali.com](#)

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, disponibile al sito: [AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato](#)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO, (2020), disponibile al sito: [AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato](#)

EDEIZIONI S., (2015), “*Antitrust*”, disponibile al sito: [Antitrust | La Legge per tutti](#)

LA REPUBBLICA, (2021), “*Raccolta fondi, il nuovo strumento per le organizzazioni non-profit italiane più semplice e veloce*”, disponibile al sito: [Raccolta fondi, il nuovo strumento per le organizzazioni non-profit italiane più semplice e veloce - la Repubblica](#)

GAGLIANO C., (2020), “*GoFundMe: Come funziona il sito di crowdfunding n.1 in Italia*”, disponibile al sito: [GoFundMe => Come Creare Raccolta Fondi \(Crowdfunding\) in 8 Passi \(notizie.business\)](#)

ARTIACO I., (2019), “*GoFundMe e gli altri, come funzionano i siti di raccolta fondi e dove finiscono i soldi*”, disponibile al sito: [GoFundMe e gli altri, come funzionano i siti di raccolta fondi online e dove finiscono i soldi \(fanpage.it\)](#)

HESELECTRONICS, (2021), “*Truffe GoFundMe: come identificarle e proteggersi*”, disponibile al sito: [Truffe GoFundMe: come identificarle e proteggersi - - Come - 2021 \(heselectronics.com\)](#)

MARTINI S., (2012), “*Antitrust*”, disponibile al sito: [Antitrust: leggi che cos'è e a cosa serve \(professionisti.it\)](#)

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Comunicato Stampa, disponibile al sito: <https://agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/12/PS11726>

CORCOM, (2020), “*Costi nascosti nelle donazioni: multa Antitrust da 1,5 milioni a GoFundMe*”, disponibile al sito: [Costi nascosti nelle donazioni: multa Antitrust da 1,5 milioni a GoFundMe - CorCom \(corrierecomunicazioni.it\)](#)

CODACONS, (2017), “*Chi siamo*”, disponibile al sito: [» Chi Siamo \(codacons.it\)](#)

STATUTO DEL CODACONS, disponibile al sito: [» Chi Siamo \(codacons.it\)](#)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, “*DECRETO LEGISLATIVO 3 Luglio 2017, n.117*”, disponibile al sito: [DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Normattiva](#)

IL POST, (2020), “*Cos'è successo tra Fedez e il Codacons*”, disponibile al sito: [Cos'è successo tra Fedez e il Codacons - Il Post](#)

REDAZIONE WEB, (2021), “*Perché il Codacons ce l'ha con Fedez? Tutte le accuse dell'associazione nell'ultimo anno*”, disponibile al sito: [Perché il Codacons ce l'ha con Fedez? Tutte le accuse dell'ultimo anno | Radio DeeJay](#)

PERISSE M., (2020), “*Cos'è il Codacons e perché ce l'ha tanto con la Ferragni e Fedez*”, disponibile al sito: [Cos'è il Codacons e perché ce l'ha tanto con la Ferragni e Fedez | GQ Italia](#)

SKYTG24, (2020), “*Fedez batte il Codacons. Il pm: aveva il diritto di criticare sui social*”, disponibile al sito: [Fedez batte il Codacons. Il pm: aveva il diritto di criticare sui social \(sky.it\)](#)

BROCARDI, “*Dispositivo dell'art.21 della Costituzione*”, disponibile al sito: [Art. 21 costituzione - Brocardi.it](#)

LA REPUBBLICA, (2021), “*Fedez sul Codacons: “il loro è stalking giudiziario, li querelo”*”, disponibile al sito: [Fedez sul Codacons: "Il loro è stalking giudiziario, li querelo" - la Repubblica](#)

LA REPUBBLICA, (2021), “*Fedez – Codacons, la polemica non si arresta: “Lo quereliamo”*”, disponibile al sito: [Fedez-Codacons, la polemica non si arresta: "Lo quereliamo" - la Repubblica](#)